

Novità in materia di voluntary disclosure, fatturazione elettronica, INTRASTAT e contratti di lavoro

Pubblicata in G.U. la prima tranche di decreti attuativi del Jobs Act riguardanti il contratto a tutele crescenti e la NASpI; rilevano, inoltre, temi come la nuova concessione di rateazione Equitalia per i decaduti dal beneficio entro il 31/12/2014, l'aggiornamento delle istruzioni del modello INTRASTAT e alcuni chiarimenti su voluntary disclosure e sull'obbligo di fatturazione elettronica con la PA.

Soggetti interessati

 IMPRESE	 PROFESSIONISTI	 PERSONE FISICHE
• Pronti i moduli di rateazione Equitalia per chi è decaduto dal beneficio entro il 31/12/2014 • Nuove istruzioni per il modello INTRASTAT dei servizi resi e ricevuti • Risoluzione 25/E – beni significativi ed interventi di recupero del patrimonio edilizio ad aliquota IVA ridotta • Il decreto con il contratto a tutele crescenti • NASpI: nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego • Validità DURC per lavori privati edili	• Pronti i moduli di rateazione Equitalia per chi è decaduto dal beneficio entro il 31/12/2014 • Il decreto con il contratto a tutele crescenti • Gestione separata: liberi professionisti aliquote contributive anno 2015	• Pronti i moduli di rateazione Equitalia per chi è decaduto dal beneficio entro il 31/12/2014 • Circolare 10/E – i chiarimenti in materia di collaborazione volontaria (“voluntary disclosure”)

SOMMARIO

1. PRONTI I MODULI DI RATEAZIONE EQUITALIA PER CHI E' DECADUTO DAL BENEFICIO ENTRO IL 31/12/2014	Pag. 2
2. CIRCOLARE 10/E – I CHIARIMENTI IN MATERIA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA ("VOLUNTARY DISCLOSURE")	Pag. 2
3. NUOVE ISTRUZIONI PER IL MODELLO INTRASTAT DEI SERVIZI RESI E RICEVUTI	Pag. 6
4. RISOLUZIONE 25/E – BENI SIGNIFICATIVI ED INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO AD ALIQUOTA IVA RIDOTTA	Pag. 8
5. IL DECRETO CON IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI	Pag. 9
6. NASPI: NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO	Pag. 12
7. FATTURAZIONE ELETTRONICA: LA CIRCOLARE 1/DF FORNISCE CHIARIMENTI SULL'AMBITO SOGGETTIVO	Pag. 16
8. GESTIONE SEPARATA: LIBERI PROFESSIONISTI ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ANNO 2015	Pag. 17
9. VALIDITA' DURC PER LAVORI PRIVATI EDILI	Pag. 18

PRONTI I MODULI DI RATEAZIONE EQUITALIA PER CHI E' DECADUTO DAL BENEFICIO ENTRO IL 31/12/2014

Equitalia, con comunicato stampa del 3 marzo 2015, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale i moduli per la richiesta di rateazione, da esercitare entro il 31 luglio 2015.

La società ricorda che il nuovo piano di rateazione, concesso a chi è decaduto dal beneficio entro il 31 dicembre 2014, non è prorogabile e decade in caso di mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive (anziché 8 rate).

CIRCOLARE 10/E – I CHIARIMENTI IN MATERIA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA

In data 13 marzo 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate la Circolare 10/E, con cui sono state fornite le prime indicazioni in merito alla procedura di collaborazione volontaria o "voluntary disclosure", disciplinata dalla Legge 186/2014; procedura con cui i contribuenti possono regolarizzare la propria posizione con il Fisco.

La circolare distingue:

- la collaborazione volontaria internazionale, volta a far emergere i redditi illecitamente detenuti all'estero;
- la collaborazione volontaria nazionale, volta a ripristinare la legalità di violazioni riguardanti attività detenute in Italia.

2.1 La collaborazione volontaria internazionale

2.1.1 Ambito soggettivo

Possono accedere alla procedura di collaborazione volontaria i seguenti soggetti:

- persone fisiche
- enti non commerciali
- società semplici ed associazioni equiparate

fiscalmente residenti in Italia, che abbiano violato l'obbligo di indicare nella dichiarazione annuale dei redditi gli investimenti o le attività finanziarie detenute all'estero, suscettibili di produrre redditi in Italia (art.4 comma 1 del D.L. 167/1990).

Non è necessario che, al momento della presentazione della domanda di adesione alla procedura, il soggetto sia residente in Italia, bensì è sufficiente che lo fosse in almeno uno dei periodi d'imposta per i quali si è verificata l'inadempienza agli obblighi di legge.

Si considerano residenti i soggetti che per la maggior parte del periodo d'imposta in questione sono iscritti all'anagrafe della popolazione residente, ovvero hanno in Italia il domicilio o la residenza. Ad esempio, lo sportivo straniero non iscritto all'anagrafe, che abbia trasferito il proprio domicilio per la maggior parte del periodo d'imposta in Italia, può aderire alla collaborazione volontaria.

Il medesimo principio vale per gli enti e le società ammesse alla procedura: si considerano residenti se per la maggior parte del periodo d'imposta in questione hanno la sede legale o amministrativa in Italia, dichiaratamente o di fatto (soggetti esterovestiti).

I cittadini italiani cosiddetti "estero residenti fittizi" iscritti all'AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero), che hanno comunque mantenuto in Italia il proprio domicilio, possono aderire alla procedura.

Si considerano residenti anche i cittadini italiani cancellati dall'anagrafe della popolazione residente, ma trasferiti in Stati così detti "Black List" (decreto MEF del 4 maggio 1999).

Possono accedere alla collaborazione volontaria anche gli eredi di investimenti o di attività finanziarie estere.

In generale, la richiesta di adesione deve essere redatta in forma autonoma da parte di ciascun cointestatario dell'attività estera per la parte di propria competenza, anche nel caso di disponibilità dell'attività finanziaria o patrimoniale da parte di più soggetti (esempio: delega di firma ad operare su un conto corrente estero).

2.1.2 Ambito oggettivo

Sono oggetto della procedura gli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero e non dichiarati e per i quali non siano ancora scaduti i termini per l'accertamento o per la constatazione delle violazioni in tema di monitoraggio fiscale, nonché i redditi ad essi connessi (utili ad acquistare tali investimenti o derivanti dal loro utilizzo) ed evasioni.

Questi ultimi sono costituiti principalmente dai canoni di locazione e dai redditi diversi, per ciò che riguarda gli investimenti esteri, e dai redditi di capitale e redditi diversi, in riferimento alle attività finanziarie estere.

E' consentito, tuttavia, estendere la procedura internazionale all'ambito nazionale, nel caso di redditi non dichiarati in Italia, connessi ad attività estere (per i soli periodi d'imposta interessati dalla prima procedura), agli effetti di IRPEF/IRES, addizionali IRPEF, IRAP, imposte sostitutive, IVA, contributi previdenziali e ritenute.

Ai fini della determinazione della consistenza delle attività finanziarie al termine di ciascun periodo d'imposta, non rileva il possesso cessato in corso d'anno. Si tiene in conto, infatti, del valore delle attività detenute alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

2.2 La collaborazione volontaria nazionale

2.2.1 Ambito soggettivo

La collaborazione volontaria nazionale, a differenza di quella internazionale, si applica anche ai contribuenti diversi da quelli tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici).

2.2.2 Ambito oggettivo

I contribuenti aderiscono alla procedura al fine di ripristinare la legalità di violazioni, non connesse ad attività detenute all'estero, commesse entro il 30 settembre 2014, in materia di: IRES/IRPEF, addizionali, imposte sostitutive, IRAP, IVA, 770.

2.3 Cause di inammissibilità

Non è possibile accedere alla collaborazione volontaria (sia nazionale sia internazionale) nel caso in cui l'autore delle violazioni sia venuto a conoscenza, relativamente alle violazioni oggetto della procedura, di:

- accessi, ispezioni, verifiche;
- altre attività amministrative di accertamento;
- propria condizione di indagato o imputato in procedimenti penali in violazione di norme tributarie.

Non rientrano tra le cause di inammissibilità le comunicazioni di:

Via Aristotele , n.4 – 42122 Reggio Emilia – tel: 0522/331678 fax 0522/263159 –P.IVA: 02123200350
Sito Web: www.catellanistudio.it

- controllo automatizzato (36-bis DPR 600/1973);
- controllo formale (36-ter DPR 600/1973).

2.4 Ambito temporale

L'ambito oggettivo della procedura, sia essa nazionale o internazionale, deve riguardare, perché sia valida, le violazioni commesse entro il 30 settembre 2014, purché non siano scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione di tali violazioni.

Il termine massimo per l'accertamento delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo rispetto a quello in cui si è espletata la violazione (art.20 del D.lgs. 472/1997). La collaborazione volontaria internazionale, dunque, può riguardare le violazioni commesse dal periodo d'imposta 2009 (UNICO 2010) fino a quelle commesse nel 2013 (UNICO 2014).

Nel caso di investimenti o attività finanziarie detenute in paesi Black List, i termini di accertamento sono raddoppiati; rientrano nella procedura, dunque, le violazioni commesse dal 2004 (UNICO 2005) fino a quelle commesse nel 2013 (UNICO 2014). Tuttavia il raddoppio dei termini non si applica se il paese Black List ha stipulato, entro il 2 marzo 2015, un accordo di scambio di informazioni con l'Italia, conforme alle direttive OCSE, ovvero il contribuente rilascia all'intermediario finanziario estero autorizzazione a trasmettere alle Autorità italiane informazioni e dati relativi alle attività oggetto di procedura.

Per quanto riguarda i maggiori imponibili relativi alla collaborazione volontaria nazionale, invece, il termine massimo per l'accertamento (art.43 DPR 600/1973) è fissato nel 31 dicembre del quarto anno successivo rispetto a quello in cui si è espletata la violazione (infedeltà dichiarativa), ovvero del quinto anno successivo rispetto a quello in cui si è espletata la violazione (omessa dichiarazione). La procedura può riguardare, dunque, le infedeltà dichiarative commesse dal periodo d'imposta 2010 al 2013, ovvero le omesse dichiarazioni relative a violazioni commesse dal 2009 al 2013.

2.5 Aspetti sanzionatori

La tabella di seguito riassume le sanzioni applicate in caso di adesione alla procedura di collaborazione volontaria, in base al paese in cui sono detenute le attività oggetto di violazione e nel caso in cui si verifichi almeno una delle condizioni per l'applicazione della riduzione delle sanzioni della metà. Tali condizioni sono previste dalle lettere a,

b) e c) comma 4, art.5-quinquies del DL 167/1990.

Luogo di detenzione	2013	2012	2011	2010	2009	2008*	2007	2006	2005	2004
Paese <i>non black list</i>	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	-	-	-	-	-
Paese <i>black list</i> con accordo	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	-	-	-	-	-
Paese <i>black list</i>	3%	3%	3%	3%	3%	3%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

*dichiarazione dei redditi 2008 presentata dopo il 4 agosto 2009 sanzione dimezzata pari al 3%; dichiarazione dei redditi 2008 presentata entro il 4 agosto 2009 sanzione dimezzata pari al 2,5% (come per i periodi d'imposta precedenti).

Se tali condizioni non dovessero sussistere, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto, ossia in misura pari al 75 per cento del minimo edittale. Da normativa, le sanzioni in materia di monitoraggio fiscale previste in assenza di collaborazione volontaria sono:

- dal 3 al 15% dell'ammontare degli importi non dichiarati;
- dal 6 al 30% dell'ammontare degli importi non dichiarati se detenuti in paesi Black list.

2.6 Aspetti penali

L'adesione alla procedura prevede l'esclusione dalla punibilità per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione, di omesso versamento di ritenute certificate, di omesso versamento IVA (art. 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del D.lgs. 74/2000), nonché l'esclusione della punibilità per reati di riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio.

NUOVE ISTRUZIONI PER IL MODELLO INTRASTAT DEI SERVIZI RESI E RICEVUTI

Il Decreto Semplificazioni Fiscali ha ridotto il contenuto informativo degli elenchi riepilogativi INTRASTAT dei servizi, introducendo l'obbligo di comunicare le sole informazioni relative al numero di partita IVA della controparte, il valore totale della transazioni, il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta e il Paese di pagamento.

A tal fine l'Agenzia delle Dogane ha pubblicato la Determinazione prot. n. 18978/RU del 19 febbraio 2015, relativa alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti. Le modifiche apportate dalle dogane hanno variato le sole istruzioni, senza

Via Aristotele , n.4 – 42122 Reggio Emilia – tel: 0522/331678 fax 0522/263159 –P.IVA: 02123200350

Sito Web: www.catellanistudio.it

adeguare i relativi campi del modello INTRASTAT dei servizi: a tal proposito le nuove istruzioni chiariscono che i dati richiesti nei campi del modello eliminati dall'art. 23 del D.lgs. 175/2014, restano come sole informazioni facoltative per gli elenchi con periodo di riferimento decorrente dal 1° gennaio 2015.

Di seguito si riepilogano i campi obbligatori degli elenchi riepilogativi dei servizi intracomunitari:

3.1 Servizi resi a soggetto passivo Ue – Intra-1 quater e Intra-1 quinquies – campi obbligatori

- **Codice IVA** (colonna 3 Intra-1 quater e colonna 7 Intra-1 quinquies) - codice d'identificazione IVA dell'acquirente. Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato.
- **Ammontare delle operazioni in euro** (colonna 4 Intra-1 quater e colonna 8 Intra-1 quinquies) - ammontare dei servizi resi espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto.
- **Codice servizio** (colonna 7 Intra-1 quater e colonna 11 Intra-1 quinquies) - codice identificativo del tipo di servizio reso, secondo quanto previsto nella classificazione CPA - classificazione dei prodotti associati alle attività.
- **Paese di pagamento** (colonna 10 Intra-1 quater e colonna 14 Intra-1 quinquies) - codice ISO del Paese in cui è effettuato il pagamento del servizio reso.

3.2 Servizi ricevuti da soggetto passivo Ue - Intra-2 quater e Intra-2 quinquies – campi obbligatori

- **Codice IVA** (colonna 3 Intra-2 quater e colonna 7 Intra-2 quinquies) - codice d'identificazione IVA del fornitore. Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato.
- **Ammontare delle operazioni in euro** (colonna 4 Intra-2 quater e colonna 8 Intra-2 quinquies) - ammontare dei servizi ricevuti espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto.
- **Ammontare delle operazioni in valuta** (colonna 5 Intra-2 quater e colonna 9 Intra-2 quinquies) - ammontare dei servizi ricevuti espresso nella valuta dello Stato membro del fornitore.
- **Codice servizio** (colonna 8 Intra-2 quater e colonna 12 Intra-2 quinquies) - codice identificativo del tipo di servizio ricevuto, secondo quanto previsto nella classificazione CPA - classificazione dei prodotti associati alle attività.
- **Paese di pagamento** (colonna 11 Intra-2 quater e colonna 15 Intra-2 quinquies) - codice ISO del Paese in cui è effettuato il pagamento del servizio ricevuto.

Si ricorda che ...



Le informazioni eliminate dal Decreto semplificazioni e, rese facoltative dalle nuove istruzioni alla compilazione degli elenchi INTRASTAT dei servizi, viste le mancate modifiche ai relativi campi del modello (numero e data fattura, modalità di erogazione del servizio e modalità d'incasso) restano esposte nel modello come campi non obbligatori.

RISOLUZIONE 25/E – BENI SIGNIFICATIVI ED INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO AD ALIQUOTA IVA RIDOTTA

In data 6 marzo 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate la Risoluzione 25/E, con cui sono stati forniti chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'aliquota IVA in caso di fornitura di beni significativi nell'ambito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa (corretta interpretazione dell'art.7 comma 1, lettera b) della Legge 488/1999).

L'articolo in questione afferma che si applica l'aliquota IVA agevolata del 10% alle prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Tuttavia, nel caso di utilizzo di specifici beni, così detti "significativi" ed elencati da apposito decreto ministeriale (DM 29 dicembre 1999), l'aliquota agevolata si applica fino alla concorrenza del valore complessivo della prestazione di recupero del patrimonio edilizio, al netto del valore di tali beni, sulla cui base imponibile si applica l'aliquota Iva ordinaria. Tali disposizioni, inizialmente previste per un periodo di tempo determinato, sono state portate a regime dalla Legge Finanziaria 2010.

Tali beni, come già specificato dalla Circolare 71/E del 7 aprile 2000, costituiscono eccezione, ossia non confluiscono nel costo della manodopera, in seguito alla rilevanza del loro valore all'interno della prestazione.

Il corretto metodo di valutazione del valore di tali beni, nel caso di imprese artigiane che, sulla base di contratti di appalto commissionati dagli utenti finali, producono infissi su misura per poi installarli sono riconducibili a due fattispecie contrattuali:

- contratto di "cessione con posa in opera", dove l'obbligazione di dare (cessione) prevale su quella di fare (prestazioni di servizi). Lo scopo dell'impresa artigiana è quello di produrre infissi in serie con caratteristiche standardizzate e di cederli con posa in opera (accessoria);
- contratto di appalto, dove l'obbligazione di fare prevale rispetto all'obbligazione di dare; il bene significativo, non standardizzato, viene realizzato sulla base delle specifiche richieste del cliente.

L'Agenzia delle Entrate sottolinea che lo scomputo del valore dei beni significativi prescinde dalla fattispecie contrattuale alla base della prestazione. In entrambe le fattispecie di cui sopra, dunque, il valore dei beni significativi va sottratto dalla base imponibile della prestazione sottoposta ad aliquota ridotta. Al loro valore si applica aliquota ordinaria del 22%.

4.1 Come determinare il valore del bene significativo?

La norma di riferimento non prevede metodi di calcolo specifici per determinare il valore dei suddetti beni. Esso va, dunque, determinato in base ai principi generali stabiliti dall'art.13 del DPR 633/1972: la base imponibile IVA è costituita dall'ammontare dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali.

"Come valore dei beni elencati nel decreto ministeriale 29 dicembre 1999 deve quindi essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato tra le parti nell'esercizio della loro autonomia privata".

Agenzia delle Entrate



La risoluzione sottolinea, tuttavia, che, pur nel rispetto dell'autonomia contrattuale della parti, il valore dei beni significativi deve tener conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei suddetti beni significativi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi.

Risoluzione 25/E 2015

IL DECRETO CON IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI

5.1 Ambito di applicazione

Dal 07/03/2015 il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo di operai, impiegati o quadri assunti con contratto a tempo indeterminato è disciplinato dal D.lgs. n. 23 del 4 marzo 2015. Lo stesso vale per i casi di conversione, successiva all'entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

Nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale di cui all'articolo 18, ottavo comma (imprese con più di 15 lavoratori o imprese agricole con più di 5 lavoratori) e nono comma (computo del numero dei dipendenti), della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, è disciplinato dalle disposizioni del presente decreto.

5.2 Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale

Il giudice dichiara nullo il licenziamento perché discriminatorio o perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge e, in seguito alla pronuncia, ordina al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

Se il lavoratore non prende servizio entro 30 giorni dall'invito del datore di lavoro, il rapporto si intende risolto, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegra. Tale indennità è pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto. La richiesta della stessa deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. L'indennità non è assoggettata a contribuzione previdenziale e la sua richiesta determina la cessazione del rapporto di lavoro.

Il giudice condanna il datore di lavoro anche al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. La misura del risarcimento non potrà essere inferiore a 5 mensilità dell'ultima retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto.

Il datore di lavoro è condannato, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

5.3 Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa

Nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale. Tale indennità sarà di importo pari a 2 mensilità dell'ultima retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, e comunque in misura non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità.

Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire

accettando una congrua offerta di lavoro. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di richiedere l'indennità sostitutiva della reintegra.

5.4 Vizi formali

Se nell'intimare il licenziamento si viola il requisito della motivazione, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 1 mensilità dell'ultima retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

5.5 Revoca del licenziamento

Il licenziamento può essere revocato entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo. In tal caso il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente decreto.

5.6 Offerta di conciliazione

Il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, e all'art. 76 del decreto legislativo n. 276/2003 (commissioni certificatrici dei contratti di lavoro presso enti bilaterali, Direzioni provinciali del lavoro, Università, ecc.), un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a 1 mensilità della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità', mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L'accettazione dell'assegno da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta.

Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario.

La comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto sarà integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l'avvenuta o non avvenuta conciliazione la cui omissione è assoggettata a sanzione.

5.7 Computo dell'anzianità negli appalti

L'anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto si computa tenendosi conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata.

5.8 Computo e misura delle indennità per frazioni di anno

Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

5.9 Piccole imprese e organizzazioni di tendenza

Laddove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1 (indennità risarcitoria), dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di 6 mensilità.

Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applica la disciplina di cui al presente decreto.

5.10 Licenziamento collettivo

In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo 2 del presente decreto (reintegro e indennità risarcitoria per il periodo intercorso tra il licenziamento e il reintegro). In caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si applica il regime di cui all'articolo 3, comma 1 (dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro da parte del giudice e indennità risarcitoria).

NASPI: NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO

La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° maggio 2015.

6.1 Chi sono i destinatari?

- lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
 - a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
 - b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
 - c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
- lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.

6.2 Soggetti esclusi

Sono esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni nonché degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

6.3 Calcolo e misura

La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, la NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile.

Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75% del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione e in ogni caso non può superare nel 2015 l'importo mensile massimo di 1.300 euro.

Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

6.4 Durata

Via Aristotele , n.4 – 42122 Reggio Emilia – tel: 0522/331678 fax 0522/263159 –P.IVA: 02123200350
Sito Web: www.catellanistudio.it

La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.

Per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2017 la NASpI è corrisposta per un massimo di 78 settimane.

6.5 Come si richiede?

E' necessario presentare apposita domanda all'INPS in via telematica entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

6.6 Da quando spetta?

A decorrere dall'8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

L'erogazione della NASpI è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.

6.7 Incentivo all'autoimprenditorialità

Il lavoratore che ha diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

La domanda per ottenere l'erogazione anticipata va presentata telematicamente all'INPS entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all'Assegno per il nucleo familiare.

Attenzione: se il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI, è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

6.8 E se mentre percepisce la NASpI il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato?

Nel caso in cui il rapporto instaurato gli garantisca un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui il rapporto instaurato gli garantisca un reddito annuale inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

La contribuzione versata in relazione all'attività di lavoro subordinato non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.

6.9 Qual è la compatibilità della NASpI con un'attività autonoma o di impresa individuale?

Nel caso in cui il lavoratore ne ricavi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne.

La NASpI è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

La contribuzione versata in relazione all'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.

6.10 Contribuzione figurativa

La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 4, comma 1 del presente decreto, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso.

Si ricorda che ...



La NASpI decade nei seguenti casi:

- a) perdita dello stato di disoccupazione;
- b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3 del presente Decreto;
- c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo del presente Decreto;
- d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.

FATTURAZIONE ELETTRONICA: LA CIRCOLARE 1/DF FORNISCE CHIARIMENTI SULL'AMBITO SOGGETTIVO

In data 9 marzo 2015 è stata pubblicata sul sito del Dipartimento dell'Economia e delle Finanze la Circolare 1/DF, in tema di fatturazione elettronica e chiarimenti sull'ambito soggettivo.

Dal 31 marzo 2015, infatti, si conclude il processo graduale di passaggio alla fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione. Tale obbligo è stato introdotto nell'ordinamento italiano dalla Legge 244/2007.

Le tappe precedenti sono state il 6 dicembre 2013 (avvio volontario in seguito ad accordo tra PA e fornitori) ed il 6 giugno 2014 (fatturazione elettronica obbligatoria nei confronti di Ministeri, Agenzie Fiscali, Enti Previdenziali, individuati dall'elenco Istat).

Inizialmente, la data di estensione a tutte le altre amministrazioni pubbliche dell'obbligo di fatturazione elettronica era stata stabilita nel giorno 6 giugno 2015 dall'art.6 del DM 55/2013 con esclusione delle amministrazioni locali. Tuttavia, l'art.25 del D.L. 66/2014 ha anticipato la decorrenza al 31 marzo 2015 ed esteso l'obbligo dalla medesima data anche alle amministrazioni locali.

7.1 Ma più precisamente, quali sono le "amministrazioni" interessate dalla fatturazione elettronica?

La Circolare chiarisce che, l'ambito soggettivo cui si riferiscono le disposizioni della Legge 244/2007, è dato dal complesso dei soggetti individuati dalle norme di seguito elencate.

Soggetti di cui all'art.1, comma 2 del D.lgs. 165/2001: "[...] tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI."

Soggetti di cui all'art.1, comma 2 della Legge 196/2009: gli enti ed i soggetti indicati dall'Istat nell'elenco pubblicato annualmente entro il 30 settembre. L'ultimo elenco Istat pubblicato è l'elenco delle amministrazioni pubbliche del 9 settembre 2014, pubblicato con GU n°210 del 10 settembre 2014.

Soggetti di cui all'art.1, comma 209 della Legge 244/2007: le amministrazioni autonome (amministrazioni che fanno parte del potere pubblico centrale, ma che, solitamente, gestiscono servizi pubblici locali mediante aziende speciali).

GESTIONE SEPARATA – LIBERI PROFESSIONISTI ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ANNO 2015

L'art. 10-bis del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 142, così detto "Milleproroghe", convertito dalla legge 27 febbraio 2015 n. 11, pubblicata sulla GU n. 49 del 28 febbraio 2015, ha fermato l'aliquota INPS per i professionisti senza cassa e i lavoratori autonomi titolari di partita IVA:

«Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è del 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per l'anno 2016 e del 29 per cento per l'anno 2017».

A modifica di quanto illustrato con Circolare n. 27 del 5 febbraio 2015, per i soggetti iscritti alla Gestione Separata, i contributi dovuti per l'anno 2015 sono calcolati applicando le aliquote così come di seguito specificato:

STUDIO CATELLANI

COMMERCIALISTI -REVISORI CONTABILI

LIBERI PROFESSIONISTI	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	27,72% (27,00% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	23,50%

LIBERI PROFESSIONISTI	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	30,72% (30,00% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	23,50%

Ne consegue che l'accredito contributivo calcolato sul minimale, così come specificato al punto 3 della predetta Circolare n. 27, è così calcolato:

Reddito minimo annuo	Aliquota	Contributo minimo annuo
€ 15.548,00	23,50%	€ 3.653,78
€ 15.548,00	27,72%	€ 4.309,91 (IVS 4.197,96)
€ 15.548,00	30,72%	€ 4.776,35 (IVS 4.664,40)

VALIDITA' DURC PER LAVORI PRIVATI EDILI

Il Decreto Fare all'articolo 31 del D.L. 69/2013, convertito con la legge 98/2013 fissava la validità del DURC in 120 giorni e disponeva che tale validità si applicasse anche ai "lavori edili per i soggetti privati" fino al 31/12/2014.

Successivamente, il Jobs Act (D.L. n. 34/2014), all'art. 4, c. 1 introdusse, sempre dietro emanazione di un apposito decreto, la possibilità di poter verificare con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili. L'esito dell'interrogazione avrebbe avuto validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e avrebbe sostituito ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Il decreto cui rimandava il Jobs Act, ad oggi, non è ancora stato emanato e il Ministero del Lavoro, con nota 3899 del 05/03/2015, ha tenuto a precisare che la validità del DURC riferito i lavori edili per i soggetti privati torna ad essere di 90 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2015.

STUDIO CATELLANI

COMMERCIALISTI -REVISORI CONTABILI

L'applicativo dello Sportello unico previdenziale è stato aggiornato al fine di riportare a 90 giorni il periodo di validità dei DURC relativi ai lavori privati in edilizia.